

Determinazione del 18 agosto 2010 - Agenzia delle Dogane

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 28 agosto 2010

IL DIRETTORE CENTRALE
gestione tributi e rapporto con gli utenti

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#); Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il [decreto 31 dicembre 1993](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata al [decreto 19 ottobre 1994, n. 678](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la [determinazione prot. n. 46212 del 6 aprile 2010](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2010, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

Adotta:
la seguente determinazione

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 28 agosto 2010

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) e dal [comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993](#), relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1400) «Croce Angolana Onlus», con sede in Citta' S. Angelo (Pescara);

1401) «Croce Bianca», con sede in Siderno (Reggio Calabria).

La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)